



# COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Numero 12 Del 04-06-2021

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di giugno alle ore 16:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza il Presidente **Dott. Di Fabrizio Andrea** nella sua qualità di Sindaco

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Di Fabrizio Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Caprara Francesco</b>	<b>P</b>
<b>Di Renzo Tiziana</b>	<b>P</b>	<b>Di Renzo Antonio</b>	<b>A</b>
<b>Scheggia Leonardo</b>	<b>P</b>	<b>Romanelli Giuseppe antonio</b>	<b>A</b>
<b>Velli Rocco</b>	<b>P</b>	<b>Borrelli Cristian</b>	<b>P</b>
<b>Gattone Antonino</b>	<b>P</b>	<b>Grossi Chiara</b>	<b>A</b>
<b>Laudadio Alberico</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Con l'assistenza del Segretario **Maria Giovanna Maturo**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Odg n. 5

Il Sindaco espone la proposta.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- i un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- i un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata propria precedente deliberazione n. 16 in data 04/09/2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%, nonché una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiore a € 8.000,00 (OTTOMILA/00);

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il DECRETO-LEGGE 30 Aprile 2021, n. 56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", che dispone la proroga al 31 Maggio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 comma 1 del TUEL;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2021/2023;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021/2023, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo: un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 94.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita la relazione del Sindaco;

Udito il consigliere di minoranza Borrelli che invoca le stesse argomentazioni di cui ai punti precedenti;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario (Borrelli)

**DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno d'imposta 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,8% (zero virgola otto per cento);
2. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7 e n. 1 astenuto (Borrelli)

**DELIBERA**

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

*IL PRESIDENTE*

F.to Dott. Andrea Di Fabrizio

*IL SEGRETARIO CAPO*

F.to Maria Giovanna Maturo

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 23-06-2021 al n. 388 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

Lama dei Peligni, 23-06-2021

Il Segretario Comunale

F.to Maria Giovanna Maturo

---

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lama dei Peligni,

Il Segretario Comunale

Maria Giovanna Maturo